Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 28 dicembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1373.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Azienda elettrica Landa di Malles, Società a responsabilità limitata », con sede in Malles Venosta n. 193 (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1374.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Soc. Elettrica Venturini & C. », con sede in Langhirano (Parma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1375.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per Azioni Idroelettrica Valcuviana - S.A.I.V. », con sede in Cittiglio (Varese).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1376.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Elettrica Frigo S.p.A. », con sede in Montefiascone (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1377.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa « Ditta Francesco Guiso Gallisai », con sede in Nuoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1378.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica Toraldo », con sede in Tropea (Catanzaro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1379.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda elettrica dell'Archetto - Fratelli Galli », con sede in Tizzano Val Parma - fraz. Reno (Parma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1380.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società industriale Russo & C. Imprese elettriche », società a responsabilità limitata, con sede in Termini Imerese (Palermo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1381.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ditta ing. Giorgio Gerbotto », con sede in Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1382.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Azienda idroelettrica Arteniese », con sede in Artegna (Udine).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1383.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Fratelli Massa - Officina elettrotecnica », con sede in Cuneo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1384.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « L'Elettrica Società per Azioni », con sede in Ponte in Valtellina (Sondrio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1385.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società per azioni idroelettrica - AIETA », con sede in Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1386.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria della Capitanata », con sede in Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1387.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio di derivazione e di utenza Canale della Vittoria », con sede in Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1388.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esercitate dall'impresa del « Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno », con sede in Termoli (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1389.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Pelazza Clemente », con sede in Ormea - fraz. Chionea (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1390.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « S.p.A. Elettrica Manfredi », con sede in Mondovì (Cuneo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1391.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società elettrica di Valles, Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Rio di Pusteria - fraz. Valles (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1392.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società cooperativa elettrica a r. l. San Leonardo », con sede in San Leonardo in Passiria (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1393.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della Famiglia cooperativa di Santa Massenza società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vezzano - fraz. Santa Massenza (Trento).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1394.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Consorzio elettrico Salt - Val Martello », con sede in Martello (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1395.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa del « Consorzio distribuzione energia elettrica, Soc. a resp. lim. », con sede in Vandoies - fraz. Vallarga (Bolzano).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1964, n. 1396.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attività elettriche esercitate dall'impresa della « Fondazione Sertour-Pollone », Ente morale, con sede in Susa (Torino).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1964, n. 1360.

Determinazione della pianta organica del Tribunale di Paola e data di inizio del suo funzionamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 77, primo comma e 87, quinto comma della Costituzione;

Vista la legge 6 luglio 1964, n. 550, relativa alla istituzione del Tribunale di Paola;

Visto l'art. 2 della predetta legge, in virtù del quale il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale del Tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto di Catanzaro ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento del Tribunale medesimo;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nella seduta del 15 ottobre 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Paola comincerà a funzionare il 1° ottobre 1965.

Art. 2.

Dal 1° ottobre 1965, per effetto della istituzione del Tribunale di Paola, alle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e alla tabella *N* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, sono apportate le modificazioni contenute nelle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Dal 1° ottobre 1965 le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalle tabelle *B*, *C* e tabella riassuntiva allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *E*, *F* e tabella riassuntiva annesse al presente decreto e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Dal 1° ottobre 1965 le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 658, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalla tabella *G* annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Dal 1° ottobre 1965 la pianta organica dell'ufficio unico presso il Tribunale di Paola, costituito ai sensi degli articoli 101 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è stabilita in n. 1 ufficiale giudiziario ed in n. 1 aiutante ufficiale giudiziario. Dalla stessa data è soppressa la pianta organica degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari della Pretura di Paola.

Art. 6.

Dal 1° ottobre 1965 le piante organiche del personale di dattilografia addetto ai Tribunali e alle Procure della Repubblica presso i Tribunali, risultanti dalla tabella *B* allegata ai decreti ministeriali 27 giugno 1959 e 29 marzo 1960, con le varianti successive, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalla tabella *H* annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Art. 7.

Dal 1° ottobre 1965 le piante organiche degli uscieri giudiziari addetti ai Tribunali, risultanti dalla rispettiva tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalla tabella I annessa al presente decreto e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 23. — VILLA

TABELLA A

NUMERO DELLE SEDI DELLE CORTI DI APPELLO, DEI TRIBUNALI E DELLE PRETURE

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Tribunale di Cosenza

Acri, Cosenza, Montalto Uffugo, Rogliano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Spezzano della Sila.

Tribunale di Paola

Amantea, Belvedere Marittimo, Cetraro, Paola, Scalea.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA B

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE PRETURE DISTINTA PER CORTI DI APPELLO E PER TRIBUNALI

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Tribunale di Cosenza

Pretura di:

Acri: Acri, Bisignano.

Cosenza: Aprigliano, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Luzzi, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Paterno Calabro, Pietrafitta, Rende, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano.

Montalto Uffugo: Lattarico, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa.

Rogliano: Altilia, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Malito, Mangone, Marsi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, Rogliano, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano.

San Giovanni in Fiore: San Giovanni in Fiore.

San Marco Argentano: Cervicati, Cerzeto, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Santa Caterina Albanese, Torano Castello.

Spezzano della Sila: Casole Bruzio, Celico, Lappano, Pedace, Rovito, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta, Zumpano.

Tribunale di Paola

Pretura di:

Amantea: Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cleto, Lago, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello.

Belvedere Marittimo: Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Maierà, Sangineto.

Cetraro: Acquappesa, Cetraro, Guardia Piemontese.

Paola: Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Longobardi, Paola, San Lucido.

Scalea: Aieta, Grisolia, Orsomarso, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Tortora, Verbicaro.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA C

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE SEDI DISTACCATE DI PRETURA, DISTINTA PER CORTI DI APPELLO, TRIBUNALI E PRETURE.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Tribunale di Cosenza

Pretura di Acri:
Bisignano: Bisignano.

Pretura di Cosenza:
Rose: Castiglione Cosentino, Rose.

Pretura di Rogliano:
Grimaldi: Grimaldi.
Scigliano: Scigliano.

Tribunale di Paola

Pretura di Amantea:
Aiello Calabro: Aiello Calabro.

Pretura di Paola:
Fiumefreddo Bruzio: Fiumefreddo Bruzio, Longobardi.

Pretura di Scalea:
Verbicaro: Verbicaro.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA D

CIRCOLI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO E DI CORTE DI ASSISE

DISTRETTO di	Corti di Assise di Appello				Corti di Assise			
	Numero	Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari	Numero	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari
Catanzaro	2	Catanzaro	Catanzaro - Cosenza - Palmi	uomini 125 donne 125	4	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Nicastro - Vibo Valentia	uomini 125 donne 125
						Cosenza	Castrovillari - Cosenza - Paola - Rossano	uomini 90 donne 90
		Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 40 donne 40		Palmi	Locri - Palmi	uomini 90 donne 90
					1	Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 60 donne 60

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA E

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO ALLE CORTI DI APPELLO

	Magistrati giudicanti			Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocati generali	Sostituti procuratori generali
Catanzaro	1	7	31	1	1	8
TOTALI . . .	23	174	777	23	12	186

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA F

PERSONALE GIUDICANTE E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTO AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti				Pubblico Ministero		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Cosenza	1	2	—	12	1	—	3
Locri	1	1	—	7	1	—	1
Paola	1	—	—	4	1	—	1
Vibo Valentia . .	1	1	—	6	1	—	1
TOTALI . . .	156	375	12	2065	156	18	577

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA RIASSUNTIVA DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	Uffici								TOTALE
	Corte di Cassazione	Procura Generale presso la Corte di Cassazione	Tribunale Superiore Acque Pubbliche	Corti di appello	Procure Generali presso le Corti di appello	Tribunali	Procure della Repubblica presso i Tribunali	Preture	
Magistrati di Cassazione	282	40	1	197	35	12	12	—	579
Magistrati di appello	—	—	—	777	186	531	162	124	1780
Magistrati di Tribunali	—	—	—	—	—	2065	577	1531	4173
Uditori:									
con funzioni di vice pretori . . .	—	—	—	—	—	—	—	200	200
senza funzion. .	—	—	—	—	—	—	—	—	150
TOTALI . . .	282	40	1	974	221	2608	751	1855	6882

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA G

PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA ADDETTO AI TRIBUNALI

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie					Segreterie				
	Dirigente		In sottordine			Dirigente		In sottordine		
	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Cancelliere di 1ª classe o qualifiche inferiori	TOTALE	Segretario capo di procura di 1ª classe	Segretario capo di procura di 2ª classe	Segretario capo di procura di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Segretario di 1ª classe o qualifiche inferiori	TOTALE
Cosenza . .	1	—	4	7	12	1	—	1	3	5
Locri	—	1	3	4	8	—	1	1	2	4
Paola	—	1	1	3	5	—	1	—	2	3
Vibo Valentia	—	1	3	4	8	—	1	1	2	4
	45	111	791	1282	2229	45	111	227	548	931

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA H

PERSONALE DI DATTILOGRAFIA ADDETTO AI TRIBUNALI ED ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI

SEDE	Numero dei posti	
	Tribunale	Procura
Cosenza	2	1
Paola	1	1
TOTALI . . .	474	192

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA I

PIANTA ORGANICA DEGLI USCIERI GIUDIZIARI ADDETTI AI TRIBUNALI

TRIBUNALE DI	Cancelleria	Segreteria
	Uscieri capi e uscieri	Uscieri capi e uscieri
Catanzaro	5	2
Cosenza	3	2
Paola	1	1
TOTALI . . .	655	260

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1964.
Consolidamento degli abitati delle frazioni Santa Barbara, Vadi, Salice e Spineto del comune di Belmonte Calabro (Cosenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimento franoso;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Catanzaro, espresso con voto n. 36 del 24 gennaio 1964;

Decreta:

Gli abitati di Santa Barbara, Vadi, Salice e Spineto, frazioni del comune di Belmonte Calabro, in provincia di Cosenza, sono da consolidare a cura e spese dello Stato, ai termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1964
Registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 15.

(11139)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1964.
Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione degli agrumi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962 contenente norme di qualità per la esportazione degli agrumi;

Visto l'allegato al regolamento n. 64 della Commissione CEE del 6 luglio 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 63 del 20 luglio 1962, contenente le norme di qualità per gli agrumi;

Visto il regolamento n. 86/64 CEE della Commissione del 15 luglio 1964 che modifica le norme comuni di qualità per gli agrumi, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 116 del 21 luglio 1964;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 21 luglio 1962;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.
Calibrazione

L'art. 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1962 è modificato come segue:

La calibrazione è determinata dal diametro della sezione massima normale all'asse del frutto.

A) Calibri minimi:

Sono esclusi i frutti per i quali i diametri siano inferiori ai seguenti minimi:

limoni	45 mm
arance	53 mm
mandarini	45 mm
Satsuma e Wilking	45 mm
clementine	35 mm

B) Omogeneità:

1. Le scale di calibrazione qui di seguito fissate sono obbligatorie per i seguenti frutti:

arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking, classificati nella categoria extra, nonchè per i frutti delle categorie I e II presentati in strati, in imballaggi chiusi o aperti;

limoni, a prescindere dal loro modo di presentazione.

Arance (1)

Calibro	Scala dei diametri in mm.
1	92-98
2	88-92
3	85-88
4	81-85
5	76-81
6	73-76
7	70-73
8	67-70
9	65-67
10	63-65
11	61-63
12	57-61
13	53-57

Limoni (1)

Calibro	Scala dei diametri in mm.
1	75-80
2	70-75
3	65-70
4	60-65
5	55-60
6	50-55
7	45-50

(1) Tenuto conto delle esigenze della sistemazione, secondo le varietà e gli imballaggi, per i diametri delle varie categorie di calibrazione sono ammesse le seguenti differenze: 2 mm in eccesso o in difetto per i diametri inferiori a 75 mm; 4 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 90 mm.

Mandarini, clementine, Satsuma, Wilking (1)

Calibro	Scala dei diametri in mm.
0	71-77
1	66-71
2	61-66
3	57-61
4	53-57
5	49-53
6	45-49
7	43-45
8	41-43
9	38-41
10	35-38

2. Per i seguenti frutti: arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking della categoria I presentati non in strati, in imballaggi chiusi o aperti, o spediti alla rinfusa (carico diretto, effettuato a regola d'arte, su un mezzo di trasporto) e che non siano calibrati conformemente alle scale sopra prescrite, la differenza di diametro tra il frutto più piccolo e quello più grosso contenuti nello stesso collo o nella stessa partita non deve superare:

10 mm per le arance;

8 mm per i mandarini, le clementine, i Satsuma e Wilking.

3. Non è richiesta l'omogeneità per le arance, i mandarini, le clementine, i Satsuma e Wilking della categoria II presentati non in strati, in imballaggi chiusi od aperti o spediti alla rinfusa.

Art. 2.

Tolleranze

L'ultimo comma « Tolleranze di calibro » dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1962, è modificato come segue:

1) Per i frutti calibrati conformemente alle scale previste nell'articolo « Calibrazione », paragrafo *B* n. 1, il 5% in numero di frutti per collo corrispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello della scala scelta per la calibrazione scelta, in ciascun imballaggio.

2) Per i seguenti frutti: arance, mandarini, clementine, Satsuma e Wilking della categoria I presentati non in strati, in imballaggi chiusi o aperti, o spediti alla rinfusa, il 5% in numero di frutti per collo o per partita che presentino delle differenze di diametro superiori ai limiti massimi fissati ma inferiori a 20 mm per le arance e a 15 mm per i mandarini, le clementine, a Satsuma e Wilking.

Art. 3.

Imballaggio e presentazione

Il primo comma « Omogeneità » dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 luglio 1962, è modificato come segue:

Ciascun imballaggio, vagone o compartimento di vagone deve contenere frutti della stessa varietà, categoria di qualità e calibro nella misura in cui sia imposta una calibrazione, per quanto concerne quest'ultimo criterio.

Art. 4.

Indicazioni esterne

L'art. 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1962 è modificato come segue:

1. Per i prodotti presentati in imballaggio, ogni collo deve riportare sulla superficie esterna, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

A) Identificazione:

Imballatore / Speditore { nome, indirizzo o simbolo di identificazione

B) Natura del prodotto:

Designazione della specie: quella della varietà è facoltativa, fatta eccezione per le arance.

C) Origine del prodotto:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) Caratteristiche commerciali:

categoria;

calibro:

a) per i frutti calibrati conformemente alle scale prescritte nell'articolo « Calibrazione », paragrafo *B*, n. 1, il calibro deve essere indicato con il numero di riferimento e il numero di frutti (p. es. 6/216). La indicazione del numero di frutti è obbligatoria solo per gli imballaggi chiusi a forma di parallelepipedo;

b) per i frutti calibrati secondo le disposizioni dello articolo « Calibrazione », paragrafo *B*, n. 2, il calibro deve essere indicato dai diametri minimo e massimo dei frutti contenuti nell'imballaggio.

E) Marchio nazionale di esportazione.

2. Per i prodotti spediti alla rinfusa, (carico diretto, effettuato a regola d'arte su un mezzo di trasporto) tali indicazioni devono figurare su un documento che accompagna la merce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 settembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(11159)

(1) Tenuto conto delle esigenze della sistemazione, secondo le varietà e gli imballaggi, per i diametri delle varie categorie di calibrazione sono ammesse le seguenti differenze: 2 mm in eccesso o in difetto per i diametri inferiori a 75 mm; 4 mm in eccesso o in difetto per quelli superiori a 90 mm.

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1964.

Modifiche alle norme di qualità per l'esportazione delle cipolle.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, contenente norme di qualità per l'esportazione delle cipolle;

Visto l'allegato II/6 al regolamento n. 23 del Consiglio CEE del 4 aprile 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, contenente le norme comuni di qualità per le cipolle;

Visto il regolamento n. 87/64 CEE della Commissione del 15 luglio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 116 del 21 luglio 1964, che modifica le norme comuni di qualità per le cipolle;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 28 maggio 1962;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 è modificato come segue:

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, si applica all'esportazione delle cipolle della specie « Allium Cepa L. », destinate al consumo allo stato fresco, ad esclusione delle cipolle verdi a foglie intere, nonchè delle cipolle destinate alla trasformazione.

Art. 2.

Calibrazione

L'art. 3 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 è modificato come segue:

Le cipolle devono essere calibrate. Il calibro è determinato dal diametro massimo della loro sezione normale all'asse del bulbo.

La differenza di diametro tra la cipolla più piccola e la più grossa contenute in uno stesso collo non deve superare:

5 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 10 mm inclusi e 20 mm esclusi;

15 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro compreso tra 20 mm inclusi e 40 mm esclusi;

20 mm quando la cipolla più piccola ha un diametro pari o superiore a 40 mm.

Il diametro minimo è fissato a 10 mm.

Art. 3.

Tolleranze

Il paragrafo *B*) « Tolleranze di calibro » dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 è modificato come segue:

Il 10 % in peso di cipolle non corrispondenti al calibro indicato ma di diametro inferiore o superiore al 20 % al massimo a tale calibro.

Art. 4.

Indicazioni esterne

Il paragrafo *D*) « Caratteristiche commerciali » dell'art. 6 del decreto ministeriale 28 maggio 1962 è modificato come segue:

Caratteristiche commerciali:

Categoria.

Calibro indicato dai diametri minimo e massimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 settembre 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(11158)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.

Istituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Gorizia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Tenute presenti le proposte formulate dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Gorizia con lettera 10 settembre 1964, n. 426, a seguito di intese avute con l'archivio di Stato di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Gorizia è costituita una Commissione di sorveglianza sull'archivio dell'Ufficio medesimo, per lo espletamento dei compiti indicati nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Commissione, di cui all'art. 1, per il triennio 1964-67, i signori:

1) Semplici dott. Santi, direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Gorizia, presidente;

2) Tucci dott. Ugo, sovrintendente, direttore capo di seconda classe dell'Archivio di Stato, membro;

3) Verzegnassi dott. Ugo, primo segretario della Camera di commercio, industria e agricoltura, in servizio presso l'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Gorizia, membro, con funzioni di segretario della Commissione.

La spesa relativa ai gettoni di presenza di detta Commissione sarà posta a carico del cap. 135 del bilancio in corso per il periodo finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Registro n. 24 Industria e commercio, foglio n. 129.

(11092)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni « Lavoro e Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e i relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè di alcune opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed i relativi valori di riduzione e di riscatto e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società per azioni « Lavoro e sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-*v*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-*d*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-*a*/2, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di riduzione e di riscatto per le assicurazioni a vita intera.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11091)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Faenza, Lugo, Riolo Terme, Alfonsine;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Ravenna, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Faenza, con sede in comune di Faenza, comprendente i territori dei comuni di Faenza, Brisighella, Russi, per una superficie agraria forestale di ettari 42.229 e di terreno coltivato di Ha. 36.220;

2) Lugo, con sede in comune di Lugo, comprendente i territori dei comuni di Lugo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Sant'Agata sul Santerno, Massa Lombarda, Conselice, Bagnacavallo, per una superficie agraria forestale di Ha. 32.611 e di terreno coltivato di Ha. 32.396;

3) Riolo Terme, con sede in comune di Riolo Terme, comprendente i territori dei comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Solarolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 17.534 e di terreno coltivato di Ha. 12.325;

4) Alfonsine, con sede in comune di Alfonsine, comprendente i territori dei comuni di Alfonsine e Fusignano, per una superficie agraria forestale di ettari 12.404 e di terreno coltivato di Ha. 12.396.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11147)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castel San Giovanni, Monticelli d'Ongina, Pianello Val Tidone, Rivergaro, Carpaneto Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Bettola, Bobbio;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Piacenza, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Piacenza ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castel San Giovanni, con sede in comune di Castel San Giovanni, comprendente i territori dei comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Rottofreno, Calendasco, Sarmato, Ziano Piacentino, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.529 e di terreno coltivato di Ha. 19.811;

2) Monticelli d'Ongina, con sede in comune di Monticelli d'Ongina, comprendente i territori dei comuni di Monticelli d'Ongina, Caorso, Castelvetro Piacentino, Villanova sull'Arda, San Pietro in Cerro, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.225 e di terreno coltivato di Ha. 14.550;

3) Pianello Val Tidone, con sede in comune di Pianello Val Tidone, comprendente i territori dei comuni di Pianello Val Tidone, Agazzano, Nibbiano, Piozzano, Caminata, Pecorara, per una superficie agraria forestale di Ha. 20.321 e di terreno coltivato di Ha. 16.592;

4) Rivergaro, con sede in comune di Rivergaro, comprendente i territori dei comuni di Rivergaro, Gazzola, Travo, Vigolzone, Ponte dell'Olio, per una superficie agraria forestale di Ha. 23.292 e di terreno coltivato di Ha. 17.830;

5) Carpaneto Piacentino, con sede in comune di Carpaneto Piacentino, comprendente i territori dei comuni di Carpaneto Piacentino, San Giorgio Piacentino, Gropparello, Cadeo, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.313 e di terreno coltivato di Ha. 16.908;

6) Fiorenzuola d'Arda, con sede in comune di Fiorenzuola d'Arda, comprendente i territori dei comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Cortemaggiore, Besenzone, Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.400 e di terreno coltivato di Ha. 28.790;

7) Bettola, con sede in comune di Bettola, comprendente i territori dei comuni di Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso, per una superficie agraria forestale di Ha. 46.946 e di terreno coltivato di ettari 21.694;

8) Bobbio, con sede in comune di Bobbio, comprendente i territori dei comuni di Bobbio, Coli, Corte Brugnatella, Cerignale, Zerba, Ottone, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.850 e di terreno coltivato di Ha. 18.988.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11146)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Castelnovo ne' Monti, Scandiano, Montecchio Emilia, Castelnovo di Sotto, Novellara, Guastalla;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Reggio Emilia, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Castelnovo ne' Monti, con sede in comune di Castelnovo ne' Monti, comprendente i territori dei comuni di Castelnovo ne' Monti, Busana, Carpineti, Casina, Ciano d'Enza, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo, per una superficie agraria forestale di Ha. 79.749 e di terreno coltivato di Ha. 29.448;

2) Scandiano, con sede in comune di Scandiano, comprendente i territori dei comuni di Scandiano, Albinea, Baiso, Casalgrande, Castellarano, Viano, Rubiera, per una superficie agraria forestale di ettari 30.650 e di terreno coltivato di Ha. 24.392;

3) Montecchio Emilia, con sede in comune di Montecchio Emilia, comprendente i territori dei comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano, Cavriago, Quattro Castella, Sant'Ilario d'Enza, San Polo d'Enza, Vezzano sul Crostolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 18.829 e di terreno coltivato di Ha. 17.080;

4) Castelnovo di Sotto, con sede in comune di Castelnovo di Sotto, comprendente i territori dei comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra, Campegine, Gattatico, Poviglio, Brescello, per una superficie agraria forestale di Ha. 19.695 e di terreno coltivato di Ha. 19.394;

5) Novellara, con sede in comune di Novellara, comprendente i territori dei comuni di Novellara, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.236 e di terreno coltivato di Ha. 25.169;

6) Guastalla, con sede in comune di Guastalla, comprendente i territori dei comuni di Guastalla, Boretto, Gualtieri, Luzzara, Reggiolo, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.633 e di terreno coltivato di Ha. 15.605.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11148)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 3 novembre 1952, del 10 marzo 1956 e dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1959, con il quale l'avv. Mario Ricci ed il dott. Luigi Capucci vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo;

Atteso che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Considerato che devesi quindi procedere al rinnovo delle cariche e che si è ritenuto opportuno di integrare la rappresentanza degli interessi cittadini in seno agli organi deliberanti della Cassa medesima, facendo cadere la nomina su persone che, anche se non comprese tra i soci, risultino particolarmente qualificate per la loro attività, nonchè per la conoscenza delle condizioni economiche e delle esigenze della zona; e che, pertanto, le esigenze di tutela del pubblico interesse inducono nella specie a derogare, per il conferimento delle cariche di presidente e vice presidente, al criterio di preferenza stabilito dalla legge in favore dei soci, provvedendosi al riguardo con la nomina di persone estranee;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giulio Drei ed il sig. Nello Turri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della

Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11195)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Determinazione delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre durante l'anno 1965.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto i precedenti decreti con i quali alcune ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visto i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Visto le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1965;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) La ditta SIRCAI - Società Italiana Ricerche Chimiche Applicazioni Industriali, con sede in Milano, via Folli, 46/48, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Ossicodone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIFAC - Società Italiana Fabbricazione Alcaloidi e Prodotti Chimici, con sede in Milano, via Lomellina, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 572;
Etilmorfina base: kg. 169;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) La ditta SALARS, con sede in Camerlata (Como), via San Francesco, 5, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 660;
Etilmorfina base: kg. 195;
Diidrocodeina base: kg. 40;
Folcodina base: kg. 10;
Ossicodone base: kg. 4;
Idrocodone base: kg. 37;
Tebacone base: kg. 5;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) L'Istituto Luso Farmaco d'Italia, con sede in Milano, via Carnia, 26, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Destromoramide base: kg. 3;

5) La ditta Farmaceutici Italia, con sede in Settimo Torinese (Torino), via Schiaparelli, 8, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Petidina base: kg. 120;

6) La ditta Maggioni & C., con sede in Milano, via Forlanini, 23, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Petidina base: kg. 25;

7) La ditta Franco Tosi, con sede in Milano, via Chiasserini, 119, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Metadone base: kg. 1.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(11317)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla Ditta De Langlade & Grancelli - Darsena Sez. H. 40 - Genova - ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli - Darsena Sez. H 40 - Genova, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dallo estero del seguente valore:

Banco di Roma - Filiale di Genova:

Mod. B Import n. 5.321.857 del 2 febbraio 1960 di $ USA 30.972,51 (dollari trentamilanovecentosettantadue e cinquantuno cents);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione, con garanzia fidejussoria, in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta ha effettuato l'importazione della merce oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni per il seguente importo:

dollari USA 14.143,41 (dollari quattordicimilacentoquarantatre e quarantuno cents);

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata, con garanzia fidejussoria, dalla ditta De Langlade & Grancelli - Darsena Sez. H 40 - Genova, limitatamente al 10% del seguente importo:

dollari USA 14.143,41 (dollari quattordicimilacentoquarantatre e quarantuno cents).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(11299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto del lavoro » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Diritto del lavoro » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11460)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1964, registro n. 78, foglio n. 178 è stato respinto il ricorso del sig. Ursini Alfonso avverso le note ministeriali del 13 marzo 1961 e 30 gennaio 1962 con cui non veniva accolta la sua domanda di assunzione nel ruolo del personale ausiliario degli istituti di istruzione classica quale invalido di guerra.

(11201)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1964, registro n. 78, foglio n. 294, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 1964 è stato dichiarato inammissibile, per mancata notifica al controinteressato, il ricorso prodotto dal prof. Francesco Bonasera avverso il mancato conferimento dell'incarico d'insegnamento di geografia economica nell'Università di Urbino per l'anno accademico 1961-62.

(11202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1964, registro n. 389, foglio n. 101, è respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario in data 8 luglio 1962 prodotto dal dott. Properzi Francesco, già ispettore superiore nel ruolo tecnico della carriera direttiva, avverso i decreti ministeriali del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di collocamento a riposo e di liquidazione del trattamento di quiescenza rispettivamente in data 8 giugno 1961 e 23 ottobre 1961.

(11204)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1963 la Provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 128.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11223)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Las Plassas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11226)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Maracalagonis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11227)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Narbolia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11228)

Autorizzazione al comune di San Nicolò d'Arcidano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di San Nicolò d'Arcidano (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11229)

Autorizzazione al comune di Montefranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Montefranco (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.573.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11182)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1964 il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11224)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Furtei (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11225)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1964 il comune di Castel di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11313)

Autorizzazione al comune di San Bassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1964 il comune di San Bassano (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11314)

Autorizzazione al comune di Sanluri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Sanluri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.855.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11230)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Siris (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 441.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11231)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Solarussa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11232)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Soleminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11233)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Tramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11234)

Autorizzazione al comune di Ussana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Ussana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11235)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Vallermosa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11236)

Autorizzazione al comune di Villamassargia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Villamassargia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11237)

Autorizzazione al comune di Villa San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Villa San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11238)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1964, il comune di Villaspeciosa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di trentacinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1964 le seguenti Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « Valmarina », con sede in Bergamo, costituita per rogito Patanè in data 2 maggio 1958, repertorio 2472;

2) Società cooperativa edilizia « La Concorde », con sede in Bologna, costituita per rogito Magli in data 15 novembre 1950, repertorio 32009;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Liberi lavoratori di Castel d'Aiano - La Rinascente », con sede in Castel d'Aiano (Bologna), costituita per rogito Natali in data 30 dicembre 1958, repertorio 8150;

4) Società cooperativa Medaglia d'Oro don Enelio Franzoni, con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna), costituita per rogito Stame in data 7 ottobre 1952, repertorio 398;

5) Società cooperativa Muratori Palazzolese, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), costituita per rogito Vezzoli in data 23 marzo 1952, repertorio 4102;

6) Società cooperativa « Intercomunale edile A.C.L.I. - Achille Grandi », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito De Luca in data 24 gennaio 1960, repertorio 3679;

7) Società cooperativa trasporti Autotrasportatori « Sicurtà », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Importuno in data 18 febbraio 1959, repertorio 23719;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Reduce », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi), costituita per rogito Importuno in data 3 settembre 1956, repertorio 13846;

9) Società cooperativa autotrasportatori conto terzi « La Sveva », con sede in Oria (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 28 aprile 1959, repertorio 36029;

10) Società cooperativa « Domus Mea », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 10 marzo 1955, repertorio 632;

11) Società cooperativa edilizia « Porta della Brianza », con sede in Alzate Brianza (Como), costituita per rogito Bellini in data 2 marzo 1958, repertorio 4477;

12) Società cooperativa « Casa del bracciante di Baura », con sede in Baura (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 3 aprile 1962, repertorio 44050;

13) Società cooperativa « Casa del bracciante di Saletta », con sede in Saletta (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 17 aprile 1962, repertorio 44160;

14) Società cooperativa comunale « Casa del bracciante Ro Ferrarese », con sede in Ro Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 30 marzo 1962, repertoio 43997;

15) Società cooperativa edilizia « Sant'Antonio », con sede in Firenze, costituita per rogito Berardi in data 3 gennaio 1959, repertorio 1639;

16) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « La Tre Titoli », con sede in Stornarella (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 3 maggio 1951, repertorio 6088;

17) Società cooperativa edilizia « Icaro », con sede in Milano, costituita per rogito Giuliani in data 6 settembre 1955, repertorio 18534;

18) Società cooperativa edile fra militari e pensionati statali: C.E.M.P.S., con sede in Milano, costituita per rogito Soli in data 19 ottobre 1956, repertorio 15076;

19) Società cooperativa « Fiamma e Ala », con sede in Napoli, costituita per rogito Fiordiliso in data 13 marzo 1959, repertorio 107406;

20) Società cooperativa edilizia « Oliva », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati in data 16 luglio 1959, repertorio 26453;

21) Società cooperativa edilizia impiegati e professionisti di Bastia Umbra, con sede in Bastia Umbra (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 11 novembre 1949, repertorio 34694;

22) Società cooperativa « Architetti ingegneri associati », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 luglio 1960, repertorio 22231;

23) Società cooperativa di consumo « Appartenenti alla S.p.A. Palmolive Italiana », con sede in Anzio (Roma), costituita per rogito Ghi in data 15 marzo 1959, repertorio 147;

24) Società cooperativa edile « Sant'Antonio », con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Di Fluri in data 13 giugno 1957;

25) Società cooperativa tra gli impiegati della Società « Terni » - Settore Siderurgico « Sole - Terni », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 25 settembre 1954, repertorio 4253;

26) Società cooperativa di lavoro « Alleanza », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Voltolina in data 11 luglio 1946;

27) Società cooperativa « Autotrasporti Partigiana », con sede in Fosso (Venezia), costituita in data 8 novembre 1945;

28) Società cooperativa « La Solidale », con sede in Fossò (Venezia), costituita per rogito Bordieri in data 10 febbraio 1952, repertorio 7653;

29) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Enti Locali Mirano C.E.D.E.L.M. », con sede in Mirano (Venezia), costituita per rogito Lamagna in data 3 maggio 1955, repertorio 206;

30) Società cooperativa fra lavoratori di San Giorgio di Livenza, con sede in San Giorgio di Livenza di Caorle (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 21 settembre 1945, repertorio 2321;

31) Società cooperativa Caricatori e scaricatori di Portogruaro-fronte della Libertà, con sede in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 1° ottobre 1945, repertorio 2325;

32) Società cooperativa Progresso per costruzioni civili, con sede in Stra (Venezia), costituita per rogito Mioni in data 15 maggio 1946, repertorio 13448;

33) Società cooperativa agricola delle Roncadé, con sede in Torre di Mosto (Venezia), costituita per rogito De Franceschi in data 25 novembre 1948, repertorio 983;

34) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Piansano (Viterbo), costituita per rogito Rossetti in data 21 settembre 1957, repertorio 9387;

35) Società cooperativa « San Giuseppe - Tuscania », con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito De Facondis in data 7 marzo 1960, repertorio 14404.

(11203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1965, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197, e decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(11160)

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1964, il notaio dott. Manlio Ialenti, residente in Novara ed esercente in Galliate (Novara), è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di Novara, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale reggente: GRECO

(11199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1964

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1964 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1964 al 30 novembre 1964			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1964		7.628		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.816.681		1.488.745	
effettive — residui	213.022		528.042	
Totale		2.029.703		2.016.787
per movimento di capitali — competenza	30.220		45.404	
per movimento di capitali — residui	10.748		13.456	
Totale		40.968		58.860
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.530.566		1.383.129	
Conti correnti	7.301.029		7.447.909	
Incassi da regolare	751.144		741.335	
Altre gestioni	3.613.506		3.162.414	
Totale		13.196.245		12.734.787
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	526		251	
Pagamenti da regolare	238.657		305.241	
Altri crediti	6.202.763		6.594.028	
Titoli da realizzare	75		71	
Totale		6.442.021		6.899.591
Totale generale incassi e pagamenti		21.716.565		21.710.025
Fondo di cassa al 30 novembre 1964		—		6.540
Totale a pareggio		21.716.565		21.716.565

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1964 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.540	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	40		
Pagamenti da regolare	231.295		
Altri crediti	1.566.275		
Titoli da realizzare	208		
Totale crediti		1.797.818	
In complesso			1.804.358
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.020.172		
Conti correnti	720.686		
Incassi da regolare	71.610		
Altre gestioni	727.397		
Totale debiti			5.539.865
Situazione del Tesoro (passività)			3.735.507

Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1964 L. 116.998 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONE — *Il direttore generale del Tesoro:* G. STAMMATI

(11464)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1964

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	* 1.000.000.000.000 —
Cassa	»	11.581.038.102 —
Portafoglio su piazze italiane	»	715.515.381.131 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	207.289.487 —
Anticipazioni	»	238.010.471.643 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.759.519.960 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.950.080.447.293 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	326.383.483.762 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	159.417.640.543 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	410.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	551.775.561.631 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	32.438.228.660 —
Spese	»	52.563.541.583 —
	L.	5.511.732.603.796 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.697.074.584.342 —
	L.	10.208.807.188.138 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE	L.	10.208.816.074.761 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	3.477 026 727 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	25 928 584 282 —
Depositi in conto corrente liberi			»	40 903 366 024 —
Conti correnti vincolati			»	1.549 406 782 836 —
Creditori diversi			»	356 293 983 978 —
Rendite del corrente esercizio			»	53 184 973 325 —
			L.	5.502 744 417.445 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	5.659.858.268 —		
Fondo di riserva straordinario	»	3.028.328.083 —		8 988 186 351 —
			L.	5.511.732.603.796 —
Depositanti			»	4.697.074.584.342 —
			L.	10.208.807.188.138 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	8.886.623 —
TOTALE GENERALE			L.	10.208.816.074.761 —

(11456)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1367;
Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1948, n. 241;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 giugno 1948, n. 142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad « interim » per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539;
Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080;
Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660;
Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140;
Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207;
Visti i decreti presidenziali 2 agosto 1952;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n 14;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie (coefficiente 159).

Il 50 % dei posti messi a concorso è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

Art. 2.

Requisiti per la partecipazione al concorso

Alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti del titolo di licenza di scuola elementare e possedere altresì i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il predetto limite massimo di età è elevato:

I) di due anni per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, risultino coniugati, e ancora di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti la prole naturale dal giorno di riconoscimento è equiparata a quella legittima;

II) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanno per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

III) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

IV) il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro i 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Gli aumenti di cui ai numeri I), II), III), IV), si cumulano tra di loro purchè nel complesso non si superino i 40 anni di età;

V) il limite massimo di età è altresì elevato fino a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per gli invalidi militari e civili di guerra, per gli invalidi per servizio e per le categorie equiparate dalla legge a fini dell'elevazione del limite di età nei pubblici concorsi. Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella — allegato *A* — al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 866 e dalle voci 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 491.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che siano impiegati statali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti;

b) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di anni 30;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1949, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta, che l'Amministrazione provvede ad accertare d'ufficio;

4) idoneità fisica all'impiego che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori, mediante visite sanitarie di controllo.

Il Ministro con proprio decreto esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.

Non possono in ogni caso paretcipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero medesimo entro e non oltre il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite di età, di cui al precedente art. 2);

3) possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione al concorso, la data e l'istituto in cui è stato conseguito;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Si consiglia il candidato di attenersi, nel suo interesse, al modello di domanda unito al bando di concorso stesso (allegato A).

La domanda deve essere firmata dal candidato; la sua firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale il candidato presta servizio.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine sopraindicato.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno accettate le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare a questo Ministero, Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario per le comunicazioni o restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Art. 4.

Presentazione dei titoli

Contemporaneamente alle domande i concorrenti dovranno presentare il titolo di studio previsto per l'ammissione e tutti quei titoli che ritengano utili ai fini della valutazione o che comunque comprovino funzioni, capacità (particolarmente importante il servizio da bidello non di ruolo) nonchè attitudini che possano eventualmente essere rilevate per l'accertamento dell'idoneità al posto messo a concorso (ad es. certificati attestanti servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, statali e non statali, imprese, aziende, enti, etc.).

Nei certificati medesimi di servizio, redatti nelle previste forme legali, sarà precisata la durata, la qualità dei servizi ed anche la capacità e la diligenza con cui sono stati disimpegnati.

E' fatto obbligo agli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni statali di presentare copia dello stato di servizio col giudizio complessivo loro attribuito nell'ultimo triennio.

Il personale non di ruolo nelle Amministrazioni statali dovrà produrre un certificato comprovante l'inizio, la durata, la qualità del servizio nonchè le qualifiche relative all'ultimo triennio.

I titoli presentati dai candidati saranno elencati nella domanda di ammissione.

La valutazione dei titoli medesimi sarà effettuata in base a coefficienti di merito, che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno dopo il termine per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro ed è composta da un direttore di divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva di grado non inferiore a quello di consigliere di 1ª classe e da un impiegato della carriera Amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 6.

Graduatorie

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni concernenti le riserve dei posti.

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunlunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Le graduatorie di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Sono esentati dal periodo di prova i vin-

citori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La loro carriera, stabilita dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831 è ordinata come segue:

Coefficiente 159: bidello;
Coefficiente 173: primo bidello;
Coefficiente 180: bidello capo.

La promozione a primo bidello si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che abbiano compiuto 9 anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite in ogni singolo ruolo per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole e di istituti di istruzione secondaria, ai sensi dell'art. 193 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti compresi nella graduatoria generale di merito e che possono far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, saranno invitati, a mezzo lettera raccomandata, a trasmettere a questo Ministero - Ufficio concorsi scuole medie, entro il termine di giorni 30 che decorrono dal giorno succesivo a quello della data di ricezione della lettera raccomandata stessa, i documenti attestanti l'eventuale possesso dei predetti titoli, redatti nella forma appresso indicata.

Pertanto: coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 200;

gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200, di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra;

i partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Cimmissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n 518;

i reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in carta bollata da L. 200, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000;

i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

i mutilati od invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ad essi assimilati debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta;

i mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato Mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali, ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948;

gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed assimilati debbono presentare il certificato in carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in bollo da L. 200, dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

i figli degli invalidi per servizio debbono produrre un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale debbono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

coloro che siano stati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono produrre un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

coloro che siano dipendenti statali non di ruolo debbono produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

i coniugati debbono produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa debbono produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 200, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, debbono produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

La presentazione di documenti diversi da quelli sopra elencati o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati, a mezzo lettera raccomandata, a far pervenire a questo Ministero (Ufficio concorsi scuole medie), a pena di decadenza, nel termine di giorni 30 che decorreranno da quello successivo alla data di ricezione della lettera di invito stessa, i seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del titolo di studio, in base al quale è chiesta l'ammissione al concorso a norma del precedente art. 2, a meno che tale titolo di studio non sia stato già allegato dal candidato alla domanda di partecipazione;

Coloro che abbiano già presentato il titolo di studio predetto (in originale o copia autentica) a qualcuna delle Amministrazioni dello Stato, a corredo di domanda di partecipazione a concorso di ruolo organico o di ruolo aggiunto, potranno produrre in sua vece un certificato di studio, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dalla competente autorità e indicheranno,

su foglio a parte, in carta libera, l'ufficio presso il quale il titolo medesimo trovasi giacente e la domanda a cui esso è stato allegato.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della Provincia in cui ha sede la scuola, saranno legalizzate dal provveditore agli studi.

b) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

c) certificato di costituzione sana ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune o da un medico condotto. Dal certificato dovrà risultare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; la qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli altri invalidi ad essi assimilati, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal n. 2) del precedente art. 2 devono produrre i documenti atti a comprovare il possesso di tale requisito. Ai fini del beneficio dell'elevazione di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta da bollo da L. 200;

e) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

g) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza a capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati ammessi alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) e *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito di cui al primo comma del presente art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre, in luogo dei documenti innanzi elencati, una copia integrale dello stato di servizio civile, il titolo di studio (qualora non sia stato già presentato per i fini previsti dal precedente art. 4 del bando) e il certificato di sana costituzione (ai sensi delle lettere rispettivamente *a*) e *c*) del presente art. 8.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (Ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono soltanto presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopradescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Non è ammesso riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per il titolo di studio, di cui alla lettera *a*) del presente art. 8.

Tutti i documenti da presentarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 e al presente art. 8 devono essere trasmessi nei termini stabiliti, unicamente con lettera raccomandata nella quale saranno elencati i documenti stessi, l'autorità che li ha rilasciati e la data del rilascio. La data di arrivo è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Ai candidati che, inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 6 avranno accettato la nomina, non saranno restituiti i documenti fatta eccezione del titolo originale di studio.

Art. 9.

Disposizioni finali

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente richiamato, tengono luogo:

il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1221;
la legge 28 luglio 1961, n. 831;
il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le norme di esecuzione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 agosto 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1964
Registro n. 75 Pubblica istruzione, foglio n. 317.

N.B. — Ai sensi della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, l'imposta di bollo è elevata a L. 400.

ALLEGATO « A »

Modello della domanda in carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie. — ROMA

Il sottoscritto . . . . (1) nato il . . . . . . a . . . . (prov. . . . . . .) residente in . . . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a settecento posti di bidello in prova nelle scuole medie (coefficiente 159) di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1963.

Il sottoscritto, sotto la sua responsabilità, dichiara:

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (2);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (prov. . . . .) (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso, ai fini della partecipazione al concorso suddetto del seguente titolo di studio: . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

di aver nei riguardi degli obblighi militari, la seguente posizione: . . . .,

di possedere i seguenti requisiti di precedenza o di preferenza: . . . . . (5);

Il sottoscritto unisce alla domanda stessa il titolo di studio e i sottoelencati titoli di merito, ai fini previsti dall'art. 4 del bando: . . . .

Data, ...

Firma . . . . (6)

Indirizzo . . . . (7)

---

(1) Prima il cognome, poi il nome;

(2) Specificare secondo le indicazioni dell'art. 2;

(3) Eventualmente indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

(4) Ovvero indicare le eventuali condanne riportate;

(5) Eventuale: ai sensi dell'art. 7 del bando;

(6) La firma deve essere autenticata, a norma dell'art. 3 del bando;

(7) Ben chiaro, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

(10169)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3421 dell'11 maggio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Bivona e Racalmuto;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Circo dott. Alfonso, medico provinciale superiore;

Curaba dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale « San Giovanni di Dio » di Agrigento;

D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia;

Lana dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Agrigento;

Stornajuolo Anna, ostetrica condotta di Porto Empedocle.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 7 dicembre 1964

Il medico provinciale: INFURNA

(10977)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.